

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 33 DEL 15 SETTEMBRE 2023

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

### ■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

### ■ **DOMANDA ISCRO 2023**

Con La "Legge di Bilancio 2021" è stata prevista l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), pari al 25% su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo con un minimo di 275,38 € mensili e un massimo di 881,23 € mensili. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, entro il 31.10.2023. Nella scheda si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso alla misura.

Pagina 7

### ■ **CREDITI D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI – AL VIA LE DOMANDE**

Con tre differenti comunicati pubblicati il 12 agosto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dato avviso dell'apertura della piattaforma per l'ottenimento del credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per:

- ✓ servizi di trasporto di persone su strada (secondo semestre 2022),
- ✓ autotrasporto di merci in conto proprio (primo trimestre 2022),
- ✓ autotrasporto di merci per conto di terzi (secondo trimestre 2022),

le cui domande potranno essere presentate rispettivamente, dal 14 settembre, dall'11 settembre e infine, per il credito d'imposta autotrasporto di merci per conto di terzi a partire dal 18 settembre.

Pagina 12

### ■ **TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E "INFLUENCER"**

Di seguito si analizza il trattamento fiscale della cessione del diritto d'autore, con focus sulla tassazione degli "influencer", ovvero coloro che tramite le piattaforme digitali, offrono sponsorizzazioni a brand e prodotti dietro un compenso (talvolta anche molto elevato).

Pagina 20

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

### ■ **VOUCHER INNOVATION MANAGER: ISCRIZIONE ELENCO MANAGER QUALIFICATI E SOCIETÀ DI CONSULENZA**

Con il Decreto Direttoriale dello scorso 29 agosto è stato prorogato il termine entro il quale è possibile presentare la domanda di iscrizione all'elenco del Ministero delle imprese e del

Made in Italy (MIMi) dei soggetti accreditati a fornire alle PMI e alle reti di impresa i servizi di consulenza specialistica ammissibili al voucher innovation manager.

L'originario termine fissato al 5 settembre 2023 è stato prorogato dunque al 5 ottobre 2023. Si precisa, inoltre, che i manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito a novembre 2019, sono tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili per lo sportello in essere, a presentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023 ed entro il termine fissato per le ore 17:00 del 5 ottobre 2023. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti di accesso al suddetto elenco.

Pagina 28

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 37

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 15.09.2023 AL 29.09.2023**

Pagina 38

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Regolarizzazione criptovalute possedute al 31.12.2021: modello e codici tributo**

Con [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.08.2023 n. 290480](#), è stato approvato il [Modello con le relative istruzioni](#), per la **regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021**, come previsto dall'ultima legge di bilancio.

La richiesta può essere presentata da persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che intendono regolarizzare:

- ◆ **l'omessa compilazione**, anche parziale, **del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021, versando le sanzioni nella misura ridotta pari allo 0,5%** per ciascun anno del valore delle cripto-valute non dichiarate al termine del periodo e/o alla data di cessione;
- ◆ **l'omessa dichiarazione**, anche parziale, **dei redditi realizzati nel periodo di riferimento derivanti da cripto-attività**, con il **versamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività** detenute al termine del periodo d'imposta e/o alla data di cessione.

L'istanza di regolarizzazione va presentata all'Agenzia delle entrate **entro il 30 novembre 2023, utilizzando** esclusivamente il presente [modello firmato digitalmente](#), allegando:

- ◆ la **quietanza del versamento** effettuato mediante modello F24,
- ◆ e la **relazione di accompagnamento** con la **relativa documentazione probatoria**, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento ([Allegato 3](#)).

Nel caso in cui **l'istanza non sia firmata digitalmente, è necessario allegare** anche le **copie dei documenti di identità** dei firmatari dell'istanza.

L'invio va effettuato **all'indirizzo di posta elettronica certificata** (PEC) alla [Direzione Regionale territorialmente competente](#).

**I codici tributo** istituiti per la regolarizzazione sono i seguenti:

- ◆ **"1718"** denominato "Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale";
- ◆ **"1719"** denominato "Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione".

### **Licenziamento dipendente: diritto di accesso ai dati investigativi**

[Con provvedimento dell'autorità Garante per la Privacy del 6 luglio 2023](#) è stata statuita **l'illiceità del trattamento dei dati personali** di un **dipendente licenziato** dal datore di lavoro **per una contestazione** disciplinare basata su informazioni raccolte da una agenzia investigativa.

Di tale indagine e dei risultati (che comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni) il dipendente non era stato messo a conoscenza, anzi, era stata negata qualsiasi informazione, anche dopo le sue richieste in seguito all'impugnativa del licenziamento.

Il Garante per la privacy afferma invece che **l'azienda aveva l'obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti i dati raccolti con le investigazioni**, anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento, in quanto tutti potevano essere utilizzati per l'esercizio del diritto di difesa.

Per questa violazione è stata quindi **irrogata all'azienda una sanzione di 10mila euro**.

L'Autorità Garante, in generale ricorda che il **titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine**.

### **Nota variazione IVA in diminuzione: chi può emetterla**

Con [Risposta a interpello n 427 dell'11 settembre 2023](#) le Entrate chiariscono **chi sia il soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione IVA in diminuzione** nel caso in cui, **nel rapporto tra assicurato e assicuratore, il credito dell'assicuratore sia irrecuperabile**.

Il caso riguardava una società assicurativa che chiedeva conferma in merito alla possibilità di emettere note di variazione IVA in diminuzione in relazione ad un credito originariamente vantato da un proprio Assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale si era verificato il mancato pagamento, a causa di procedure concorsuali infruttuose.

L'Agenzia ricorda che l'articolo 26 del decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento **ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste**.

**Nell'ipotesi di surroga dell'assicuratore**, dal punto di vista fiscale, **l'assicurato** (originario cedente/ prestatore) **rimane l'unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione**.

Dunque, qualora il cliente insolvente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, solo il cedente/prestatore (ossia l'assicurato) può procedere all'emissione della nota di variazione al momento dell'apertura della procedura stessa.

### **Omissa dichiarazione IMU 2021 -2022 ravvedimento entro il 28 settembre**

Si avvicina il termine entro il quale **i contribuenti che non hanno trasmesso entro il 30 giugno 2023 le dichiarazioni Imu o Imu Enc per gli anni 2021 e 2022 possono sanare l'irregolarità**.

All'IMU è infatti applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, che consente di rimediare, **presentando la dichiarazione omissa entro 90 giorni** dal termine ordinario (articolo 16 Dlgs n. 473/1997) e **versando la sanzione minima prevista** per l'omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo.

In questo caso **il termine scade il 28 settembre** p.v. Attenzione al fatto che, per quest'anno, **la Dichiarazione IMU 2023, anno di imposta 2022 si è accavallata con quella 2021**, il cui termine di presentazione è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

### **Fatture contestate: è possibile detrarre l'IVA?**

Con [Risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre](#) le Entrate chiariscono che **il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA in essa indicata** in quanto **l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante**.

Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'intera IVA fatturata se non sussiste corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

La risposta tratta **il caso di un soggetto Alfa che ha stipulato un contratto di consulenza con una società Beta. Questa nel 2021 ha emesso fatture attive che non venivano pagate da Alfa** che richiedeva al prestatore l'emissione di note di credito.

Nel 2023 la controversia veniva definita con una transazione che aveva previsto **il versamento da parte di Alfa a Beta di un importo onnicomprensivo di 70.000 euro**.

Secondo l'istante Alfa, sarebbe ammissibile la detrazione dell'intera IVA esposta nelle fatture contestate per le quali non sono mai state emesse note di credito.

L'Agenzia **nega tale possibilità**, ricordando che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nell'articolo 19 del Decreto IVA, **autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta o assolta solo se c'è corrispondenza tra il valore del bene o prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto cui corrisponde l'iva detraibile**, non essendo rilevante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

L'Agenzia cita anche la giurisprudenza e tra gli altri, i giudici europei nella causa C-334/20 secondo i **quali l'ammontare detraibile "dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente (...), ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo"**.

### **Fondo solidarietà telecomunicazioni al via**

Con il [decreto del 4 agosto 2023](#) pubblicato sul sito del Ministero del lavoro l'11 settembre 2023, è stato istituito il nuovo "**Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni**", dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Riguarda **le imprese esercenti servizi di telecomunicazione**, ovvero:

- ◆ servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o
- ◆ servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali
- ◆ esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.);
- ◆ assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
- ◆ soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni
- ◆ servizi per contenuti digitali e multimediali.

Il Fondo avrà decorrenza **dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, sostituendo il FIS e** intende finanziare

- ◆ programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,
- ◆ prestazioni integrative, in termini di importi e di durata, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria,
- ◆ assegni straordinario di incentivo all'esodo,
- ◆ versamento mensile opzionale di contributi previdenziali per la staffetta generazionale.

Il decreto specifica inoltre le aliquote dei contributi di finanziamento dovuti sia dalle imprese rientranti che non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 d.lgs. 148 2015.

Concludiamo informando che sul sito del Ministero della cultura è stato pubblicato **l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta, per le opere musicali audio-video commercializzate nell'anno 2022**. Da notare che non è previsto l'invio delle singole comunicazioni via pec. [Qui l'elenco.](#)

Infine, **dal 15 settembre** si apre **la nuova finestra** per le **domande di fruizione del social bonus** (art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017) destinato agli ETS per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. [Qui la piattaforma per la presentazione delle istanze](#) con i relativi progetti.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: DOMANDA ISCRO 2023**

Con La "Legge di Bilancio 2021" è stata prevista l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (**ISCRO**), pari al **25%** su base **semestrale**, dell'**ultimo reddito da lavoro autonomo** con un **minimo di 275,38 € mensili e un massimo di 881,23 € mensili**. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla **Gestione Separata Inps** che esercitano per professione abituale attività di **lavoro autonomo**. La **domanda** va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, **entro il 31.10.2023**.



Si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso alla misura.

<b>DOMANDA ISCRO 2023</b>	
<b>AMBITO OGGETTIVO</b>	L'indennità ISCRO è destinata ai <b>liberi professionisti</b> , compresi i partecipanti agli <b>studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata</b> che esercitano per professione abituale attività di <b>lavoro autonomo</b> connesso all'esercizio di arti e professioni.
	L'indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere <b>congiuntamente</b> i seguenti <b>requisiti</b> :
	<b>REQUISITI</b>
	<b>non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati</b> presso altre forme previdenziali obbligatorie
	<b>non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza</b> <sup>1</sup>
	avere <b>prodotto un reddito di lavoro autonomo</b> , nell'anno precedente alla presentazione della domanda, <b>inferiore al 50% della media</b> dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda
	<b>avere dichiarato</b> , nell'anno precedente alla presentazione della domanda, <b>un reddito non superiore a 8.972,04</b> <sup>2</sup> .
	essere <b>in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria</b>
<b>essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni</b> , alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso	

<sup>1</sup> Di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.

<sup>2</sup> € 8.145 rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente, come evidenziato dall'Istituto nella Circolare INPS n. 14 del 03.02.2023.



	<p>spetta una sola volta (anche se percepita parzialmente) nel triennio 2021-2023.</p>  <p>Non può pertanto accedere al beneficio per il 2023 il soggetto che ha già fruito del medesimo per il 2021 o 2022.</p> <p>Vediamo di analizzare nel dettaglio i singoli requisiti richiesti.</p>
<p><b>ASSENZA DI TITOLARITÀ DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DIRETTO O ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE</b></p>	<p>Ai fini dell'accesso all'indennità ISCRO il richiedente la prestazione <b>non deve essere titolare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>trattamenti pensionistici</b> diretti a carico, anche pro quota: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell'Assicurazione generale obbligatoria (<b>AGO</b>), e</li> <li>✓ delle forme <b>esclusive, sostitutive, esonerative e integrative</b> della stessa,</li> <li>✓ delle <b>forme previdenziali</b>, compatibili con l'AGO, della Gestione separata,</li> <li>✓ degli <b>enti di previdenza</b><sup>3</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ del c.d. <b>APE sociale</b><sup>4</sup>.</li> </ul> <p>I richiamati <b>requisiti</b><sup>5</sup>, devono essere <b>entrambi presenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla <b>data di presentazione della domanda</b>;</li> <li>◆ e <b>durante l'intero periodo di fruizione</b> della prestazione <b>ISCRO</b>; pena la decadenza dalla stessa.</li> </ul>  <p>L'indennità ISCRO è <b>altresì incompatibile</b> con le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. La prestazione ISCRO è <b>invece compatibile e cumulabile</b> con l'<b>assegno ordinario di invalidità</b><sup>6</sup>.</p> <p>È altresì <b>compatibile</b> con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza.</p>
<p><b>NON ESSERE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA</b></p>	<p><b>Altro requisito</b> per l'accesso alla presentazione ISCRO<sup>7</sup> è che il richiedente l'indennità <b>non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza</b>. Anche in questo caso il predetto requisito deve <b>permanere durante l'intero periodo di fruizione</b> della indennità ISCRO (sempre pena la decadenza dalla prestazione in argomento).</p>
<p><b>REDDITO DI LAVORO AUTONOMO NELL'ANNO PRECEDENTE INFERIORE AL 50% DELLA MEDIA DEI REDDITI DA LAVORO</b></p>	<p>Il richiedente la prestazione<sup>8</sup>, <b>nell'anno che precede la presentazione</b> della domanda di ISCRO, deve avere <b>prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti</b> l'anno che precede quello di presentazione della domanda di prestazione ISCRO.</p> <p>In ragione della disposizione sopra richiamata, pertanto, il reddito utile per la <b>verifica di detto requisito varia in funzione dell'anno di presentazione della</b></p>

<sup>3</sup> Di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996.


<sup>4</sup> Ossia l'indennità di cui all'art. 1, comma 179 della Legge 232/2016, e successive modificazioni.

<sup>5</sup> Ai sensi del comma 390 dell'art. 1 della Legge 178/2020.

<sup>6</sup> Di cui alla Legge 222/1984.


<sup>7</sup> Secondo quanto previsto dal comma 388, lettera b), dell'art. 1 della Legge 178/2020.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 388, lettera c) della Legge 178/2020.

<p><b>AUTONOMO CONSEGUITI NEI 3 ANNI PRECEDENTI</b></p>	<p><b>domanda.</b></p> <p>Per la <b>domanda</b> di indennità <b>ISCRO presentata nell'anno 2023</b>, il <b>reddito da lavoro autonomo</b> da considerare è dunque quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 (<b>modello Redditi 2023</b>, riguardante l'anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere <b>inferiore al 50% della media</b> dei redditi da lavoro autonomo degli <b>anni 2019, 2020 e 2021</b> (ossia i 3 anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).</p> <div data-bbox="406 571 1417 1265" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>Esempio</b></p> <p>Anno di presentazione della domanda 2023;  Reddito dell'anno 2022 (antecedente alla domanda) pari a € 6.000;  Redditi del triennio precedente all'anno antecedente la domanda:</p> <table border="1" data-bbox="475 766 1348 1108"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2021</b></td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2020</b></td> <td style="text-align: right;">14.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2019</b></td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Somma</b></td> <td style="text-align: right;">45.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Media</b></td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>50% della media</b></td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'assicurato soddisfa il requisito in quanto il reddito dell'anno 2022, pari a 6.000 euro, è inferiore a 7.500 euro (50% della media redditi dei tre anni 2021-2020-2019), motivo per cui l'indennità spetta.</p> </div> <p> Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è relativo al <b>solo reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma</b> ed esposto nella Dichiarazione dei redditi e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa.</p> <p>Occorre pertanto riferirsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al <b>quadro "RE"</b>, nel caso di <b>attività professionale individuale</b>,</li> <li>◆ al <b>quadro "RH"</b>, nel caso di partecipazione a <b>studi associati</b>,</li> <li>◆ al <b>quadro "LM"</b>, per i <b>soggetti in regime forfettario</b>,</li> </ul> <p>e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa</p>	<b>2021</b>	16.000,00 €	<b>2020</b>	14.000,00 €	<b>2019</b>	15.000,00 €	<b>Somma</b>	45.000,00 €	<b>Media</b>	15.000,00 €	<b>50% della media</b>	7.500,00 €
<b>2021</b>	16.000,00 €												
<b>2020</b>	14.000,00 €												
<b>2019</b>	15.000,00 €												
<b>Somma</b>	45.000,00 €												
<b>Media</b>	15.000,00 €												
<b>50% della media</b>	7.500,00 €												
<p><b>AVERE DICHIARATO, NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA</b></p>	<p>L'assicurato richiedente la prestazione<sup>9</sup>, per l'accesso all'indennità, deve aver dichiarato, nell'anno che precede la presentazione della domanda, <b>un reddito di importo pari o inferiore a 8.972,04<sup>10</sup></b>.</p>												

<sup>9</sup> Come previsto dall'art. 1, comma 388, lettera d).

<sup>10</sup> Di euro 8.145 rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente, come evidenziato nella citata circolare INPS 14/2023).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, UN REDDITO NON SUPERIORE A 8.972,04 EURO	Anche in questo caso il reddito è da riferirsi al solo <b>reddito</b> prodotto per lo svolgimento dell' <b>attività lavorativa autonoma</b> come precisato nel paragrafo precedente.		
ESSERE IN REGOLA CON LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA	Un ulteriore requisito di accesso all'indennità ISCRO <sup>11</sup> prevede che il richiedente la prestazione debba essere <b>in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori</b> ; pertanto, il riconoscimento dell'indennità sarà <b>subordinato all'esito positivo della verifica</b> di regolarità contributiva tramite il rilascio del <b>Durc on line</b> <sup>12</sup> .		
ESSERE TITOLARI DI PARTITA IVA ATTIVA DA ALMENO 4 ANNI	<p>Infine, tra i requisiti previsti dalla norma di riferimento<sup>13</sup> è previsto che per l'accesso all'indennità ISCRO l'assicurato, alla data di presentazione della domanda, debba essere <b>titolare di partita IVA attiva da almeno 4 anni</b> per lo svolgimento dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata.</p> <p>Il <b>periodo di osservazione</b> si <b>calcola andando a ritroso di 4 anni</b> dalla data di presentazione della domanda di ISCRO.</p> <p>Nel <b>predetto periodo</b> deve essere <b>presente un'attività professionale</b> attiva con relativa <b>partita IVA</b> e la stessa deve essere <b>connessa all'attività autonoma</b> per cui l'assicurato intende presentare domanda di <b>indennità ISCRO</b>.</p> <p>Nel caso di partecipante a <b>studio associato</b>, sarà verificata la <b>partecipazione dello stesso allo studio</b> nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio.</p>		
CALCOLO, MISURA, DURATA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE	<p>L'indennità ISCRO<sup>14</sup> è pari al <b>25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso</b> da quest'ultima <b>all'INPS</b> alla data di presentazione della domanda.</p> <p> Si precisa che, in caso <b>non sia rintracciabile alcuna dichiarazione</b> dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in <b>nessuno degli ultimi quattro anni</b> oggetto di osservazione (es. 2019-2020-2021-2022) precedenti l'anno di presentazione della <b>domanda di ISCRO</b> (es. 2023), quest'ultima <b>non potrà essere accolta</b>.</p> <p>La prestazione ISCRO non può:</p> <table border="1" data-bbox="395 1641 1417 1798"> <tr> <td>essere di <b>importo mensile inferiore a 275,38 €</b> (250 € rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente<sup>15</sup>).</td> </tr> <tr> <td>superare l'<b>importo mensile di 881,23 €</b> (anche questi rivalutati)</td> </tr> </table> <p>La <b>prestazione ISCRO</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è <b>erogata per sei mensilità</b>,</li> </ul>	essere di <b>importo mensile inferiore a 275,38 €</b> (250 € rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente <sup>15</sup> ).	superare l' <b>importo mensile di 881,23 €</b> (anche questi rivalutati)
essere di <b>importo mensile inferiore a 275,38 €</b> (250 € rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente <sup>15</sup> ).			
superare l' <b>importo mensile di 881,23 €</b> (anche questi rivalutati)			

<sup>11</sup> Come indicato dalla lettera e) del comma 388 dell'art. 1 della Legge 178/2020.

<sup>12</sup> Di cui al D.M. 30.01.2015, e successive modificazioni.

<sup>13</sup> Comma 388, lettera f), dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2021".

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 391 della Legge 178/2020.

<sup>15</sup> Come evidenziato nella circolare INPS 14/2023.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ spetta a <b>decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.</b></li> </ul> <p>La prestazione <b>non comporta accredito di contribuzione figurativa</b> e la stessa <b>non concorre alla formazione del reddito</b><sup>16</sup>.</p>
<p><b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p>	<p>Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare <b>domanda all'INPS</b> esclusivamente <b>in via telematica entro il 31.10.2023</b>, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato <b>nel sito internet dell'INPS.</b></p> <p>Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>PIN INPS</b><sup>17</sup>;</li> <li>◆ <b>SPID</b> di livello 2 o superiore;</li> <li>◆ Carta di identità elettronica 3.0 (<b>CIE</b>);</li> <li>◆ Carta nazionale dei servizi (<b>CNS</b>).</li> </ul> <p>L'Inps, con il <a href="#">Messaggio n. 1636 del 05.05.2023</a>, ha comunicato l'<b>apertura del canale</b> per la <b>presentazione</b> della <b>domanda</b> per l'indennità <b>ISCRO 2023.</b></p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>16</sup> Ai sensi del TUIR, come previsto dall'art. 1 comma 396 della Legge 178/2020.

<sup>17</sup> Si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrenza dal 01.10.2020.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**


**OGGETTO: CREDITI D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI – AL VIA LE DOMANDE**

Con **tre differenti comunicati** pubblicati il 12 agosto, il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**<sup>18</sup>, ha dato avviso dell'**apertura** della **piattaforma** per l'ottenimento del **credito d' imposta**, per l'**acquisto del gasolio** impiegato in **veicoli utilizzati per:**

- ◆ servizi di **trasporto di persone su strada** (secondo semestre 2022),<sup>19</sup>
- ◆ **autotrasporto di merci in conto proprio** (primo trimestre 2022),<sup>20</sup>
- ◆ **autotrasporto di merci per conto di terzi** (secondo trimestre 2022)<sup>21</sup>,

le cui **domande** potranno essere **presentate** rispettivamente, **dal 14 settembre, dall'11 settembre** e infine, per il credito d'imposta autotrasporto di merci per conto di terzi a partire **dal 18 settembre**.

Si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso ai singoli crediti.

<b>CREDITI D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI: AL VIA LE DOMANDE</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Con il c.d. "Decreto Lavoro"<sup>22</sup> sono state semplificate le modalità di erogazione del <b>credito di imposta</b> per il <b>settore:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">dell'<b>autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi</b></p> <p style="text-align: center;">delle <b>imprese</b> che esercitano <b>servizi di trasporto passeggeri con autobus</b> <b>non soggetti ad obblighi di servizio pubblico</b></p> </div> <p>Si tratta di una norma che stabilisce il riconoscimento di un <b>credito di imposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nella misura massima del 28%</b> della <b>spesa</b> sostenuta nel <b>primo trimestre</b> dell'anno <b>2022</b> per l'acquisto del <b>gasolio</b> per le <b>imprese di autotrasporto in conto proprio;</b></li> <li>◆ <b>nella misura massima del 12%</b> della <b>spesa</b> sostenuta nel <b>secondo semestre</b> dell'anno <b>2022</b> per quelle che <b>trasportano passeggeri;</b></li> <li>◆ nella misura del <b>12%</b> delle spese sostenute nel <b>secondo trimestre</b> dell'anno <b>2022</b>, per le imprese che effettuano <b>autotrasporto per conto terzi.</b></li> </ul> <p> La misura contiene poi una sorta di <b>clausola green</b>, ovvero le aziende possono chiedere il bonus mediante il credito di imposta</p>

<sup>18</sup> Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 05.09.2023.

<sup>19</sup> Di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del D.L. 144/2022.

<sup>20</sup> Di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. 144/2022.

<sup>21</sup> Di cui all'art.1, commi 503 e ss. della Legge 197/2022, in GU n.213 del 12.09.2023.

<sup>22</sup> D.L. 48/2023.

per i veicoli di **categoria euro 5 o superiore**, utilizzati per l'**esercizio** delle relative **attività**.

In data **16.08.2023** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato la firma dei **Decreti attuativi** delle predette **agevolazioni** e ha anticipato con i predetti comunicati, le **modalità** di **presentazione** delle **domande** per la richiesta dei crediti d'imposta in esame.

**Le modalità di presentazione delle istanze** sono comuni a tutti e tre i crediti d'imposta, e dovranno essere **presentate** dai beneficiari **esclusivamente** attraverso la **piattaforma** predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati secondo i modelli pubblicati unitamente ai singoli comunicati.

**L'accesso alla piattaforma è effettuato dal legale rappresentante** dell'impresa tramite **SPID/CNS/CIE**, successivamente il legale rappresentante può individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell'impresa richiedente.

[MANUALE UTENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA](#)

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene **nei limiti delle risorse secondo l'ordine di arrivo** delle richieste.



Superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, i richiedenti il contributo procedono con **l'inserimento dell'istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso della licenza** per il **trasporto di merci** in conto proprio<sup>23</sup>.

Eseguito l'accesso alla piattaforma, l'utente seleziona il soggetto per cui intende operare:

- ◆ **sé stesso**, aziende di cui è titolare (ditta individuale);
- ◆ aziende di cui è **rappresentante legale o incaricato**.

Le domande contengono gli **identificativi SDI** delle **fatture di acquisto in Italia** del **gasolio** relativamente trimestre o semestre di riferimento del 2022.


La piattaforma è articolata in **due aree distinte**:

area <b>inserimento istanza</b>
area riservata alla <b>consultazione</b> dello <b>stato dell'istanza</b>

Durante il **periodo di apertura** della piattaforma, è possibile **inserire**:


<sup>23</sup> Eseguito l'accesso alla piattaforma, l'utente seleziona il soggetto per cui intende operare: (i) **sé stesso**, aziende di cui è titolare (ditta individuale); (ii) aziende di cui è **rappresentante legale o incaricato**.

Le domande contengono gli **identificativi SDI** delle **fatture di acquisto in Italia** del **gasolio** relativamente al **primo trimestre 2022**.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un'<b>istanza</b>;</li> <li>◆ una <b>nuova istanza</b> in <b>sostituzione</b> della <b>precedente</b>;</li> <li>◆ una <b>nuova istanza</b> in sostituzione della precedente a seguito di un <b>esito negativo</b> visualizzabile nell'area riservata.</li> </ul>  <p>I <b>dati richiesti</b> per l'inserimento dell'istanza sono <b>tutti obbligatori</b>.</p>						
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO 1° TRIMESTRE 2022</b></p>	<p>I soggetti destinatari della misura<sup>24</sup> sono le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuano le attività di trasporto indicate all'articolo 24 -ter, comma 2, lettera a), numero 2) del d.lgs. 504/1995, con <b>veicoli di categoria euro V o superiore</b>, di massa complessiva pari o superiore a <b>7,5 tonnellate</b>.</p> <table border="1" data-bbox="443 752 1401 1480"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Beneficiari</b></td> <td>Imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di <b>trasporto merci</b> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito elenco<sup>25</sup>. È previsto un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose <b>in c/proprio</b> e iscritte nel predetto elenco.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Ammontare</b></td> <td>Spetta nella <b>misura massima del 28%</b> della spesa sostenuta nel <b>1° trimestre 2022</b>, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Le istanze</b> per il riconoscimento del contributo potranno essere presentate esclusivamente <b>sulla piattaforma</b> a partire dalle ore 15:00 del giorno <b>11 settembre 2023</b> e fino alle ore 23:59 del giorno <b>29 settembre 2023</b>.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; width: 150px;">PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</div> <div style="margin: 0 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; width: 150px;">Dalle ore 15:00 del 11.09.2023 alle ore 23:59 del 29.09.2023</div> </div> <p>I <b>files da allegare all'istanza</b> devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta e sono così costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>File fatture</b> (una riga per ogni fattura indicata)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><a href="#">Fatture esempio 85 mil 0.xlsx</a>:</p>	CREDITO D'IMPOSTA		<b>Beneficiari</b>	Imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di <b>trasporto merci</b> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito elenco <sup>25</sup> . È previsto un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose <b>in c/proprio</b> e iscritte nel predetto elenco.	<b>Ammontare</b>	Spetta nella <b>misura massima del 28%</b> della spesa sostenuta nel <b>1° trimestre 2022</b> , e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto
CREDITO D'IMPOSTA							
<b>Beneficiari</b>	Imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di <b>trasporto merci</b> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito elenco <sup>25</sup> . È previsto un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose <b>in c/proprio</b> e iscritte nel predetto elenco.						
<b>Ammontare</b>	Spetta nella <b>misura massima del 28%</b> della spesa sostenuta nel <b>1° trimestre 2022</b> , e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto						

<sup>24</sup> Decreto direttoriale 195 del 7/08/23.

<sup>25</sup> Di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2 del D.lgs. 504/95.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificativo SDI fattura;</li> <li>✓ Tipo fattura (CARB/NO CARB);</li> <li>✓ Importo complessivo della fattura al lordo dell'IVA;</li> <li>✓ Importo a rimborso al lordo dell'IVA (quota parte dell'importo fatturato e utilizzato per veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)</li> </ul> <p>◆ <b>File targhe</b> (una riga per ogni targa a cui si riferisce la fattura)</p> <p><a href="#">Targhe esempio 85 mil 0.xlsx</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificativo SDI fattura;</li> <li>✓ Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio acquistato con la fattura indicata;</li> <li>✓ Contratto di noleggio: (SI/NO);</li> <li>✓ Codice paese automezzo: IT</li> </ul> <p>I <b>due files</b> sopra allegati, dovranno essere <b>utilizzati, a titolo di esempio, per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato.</b></p> <p>I due files, prima di essere caricati nella piattaforma, dovranno essere <b>salvati nel formato CSV (delimitato da separatore di elenco) (*.csv).</b></p> <p>Per approfondire consulta <a href="#">il comunicato</a>.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTO MERCİ PER CONTO DI TERZI 2° TRIMESTRE 2022</b></p>	<p>I <b>soggetti destinatari</b> della misura<sup>26</sup> sono le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuano le attività di trasporto indicate all'articolo 24 -ter, comma 2, lettera a), numero 1) del d.lgs. 504/1995, con veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.</p> <p> Per accedere al beneficio è necessario che l'impresa <b>sia iscritta nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.</b></p> <table border="1" data-bbox="443 1464 1401 1939"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; vertical-align: middle;"><b>Beneficiari</b></td> <td> <p>Il credito è destinato alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,</li> <li>◆ esercenti le attività di <b>trasporto merci</b><sup>27</sup> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,</li> <li>◆ iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per <b>conto di terzi.</b></li> </ul> <p>Risultano, pertanto, <b>esclusi</b> dalla disposizione in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli esercenti attività di trasporto di persone<sup>28</sup>;</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	CREDITO D'IMPOSTA		<b>Beneficiari</b>	<p>Il credito è destinato alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,</li> <li>◆ esercenti le attività di <b>trasporto merci</b><sup>27</sup> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,</li> <li>◆ iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per <b>conto di terzi.</b></li> </ul> <p>Risultano, pertanto, <b>esclusi</b> dalla disposizione in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli esercenti attività di trasporto di persone<sup>28</sup>;</li> </ul>
CREDITO D'IMPOSTA					
<b>Beneficiari</b>	<p>Il credito è destinato alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,</li> <li>◆ esercenti le attività di <b>trasporto merci</b><sup>27</sup> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,</li> <li>◆ iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per <b>conto di terzi.</b></li> </ul> <p>Risultano, pertanto, <b>esclusi</b> dalla disposizione in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli esercenti attività di trasporto di persone<sup>28</sup>;</li> </ul>				

<sup>26</sup> Decreto direttoriale 197 del 8/08/23.

<sup>27</sup> Previste all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.lgs. 504/1995.


<sup>28</sup> Art. 24-ter, comma 2, lettera b).



		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le persone fisiche o giuridiche esercenti attività di trasporto merci, munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nel relativo elenco<sup>29</sup>,</li> <li>◆ le imprese che effettuano autotrasporto merci, stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea<sup>30</sup></li> </ul>	
	<b>Ammontare</b>	<p>Il credito spetta nella <b>misura massima del 12%</b> della spesa sostenuta nel <b>II trimestre 2022</b>, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture <b>d'acquisto</b>.</p> <p>Il credito d'imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro (stanziato dalla legge 197/2022, art. 1 commi 503 e seguenti, così come modificata con decreto legge 48/2023, convertito con modificazioni con la legge 85/2023), ed entro l'importo massimo di cui alla lettera a del punto (61) della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final del 23 marzo 2023, verificato attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.</p>	

**Le istanze** per il riconoscimento del contributo potranno essere presentate esclusivamente **sulla piattaforma** a partire dalle ore 15:00 del giorno **18 settembre 2023** e fino alle ore 23:59 del giorno **6 ottobre 2023**.

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**



**Dalle ore 15:00 del 18.09.2023  
alle ore 23:59 del 06.10.2023**

**I files da allegare all'istanza** devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta e sono così costituiti:

- ◆ **File fatture** (una riga per ogni fattura indicata)  
[Fatture esempio 200 mil.xlsx](#):
  - ✓ Identificativo SDI fattura;
  - ✓ Tipo fattura (CARB/NO CARB);
  - ✓ Importo complessivo della fattura al lordo dell'IVA;
  - ✓ Importo a rimborso al lordo dell'IVA (quota parte dell'importo fatturato e utilizzato per veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)
- ◆ **File targhe** (una riga per ogni targa a cui si riferisce la fattura)  
[Targhe esempio 200 mil.xlsx](#):
  - ✓ Identificativo SDI fattura;


<sup>29</sup> Art. 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2.

<sup>30</sup> Art. 24-ter, comma 2, lettera a), numero 3.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio acquistato con la fattura indicata;</li> <li>✓ Contratto di noleggio: (SI/NO);</li> <li>✓ Codice paese automezzo.</li> </ul> <p>I <b>due files</b> sopra allegati, dovranno essere <b>utilizzati, a titolo di esempio, per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato.</b></p> <p>I due files, prima di essere caricati nella piattaforma, dovranno essere <b>salvati nel formato CSV (delimitato da separatore di elenco) (*.csv).</b></p> <p>Per approfondire consulta <a href="#">il comunicato</a>.</p>						
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA TRASPORTO PERSONE SU STRADA 2° SEMESTRE 2022</b></p>	<p>I <b>sogetti destinatari</b> della misura<sup>31</sup> sono le imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, con <b>autobus di categoria euro V o superiore</b>, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.).</p> <table border="1" data-bbox="459 864 1417 1659"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;"><b>Beneficiari</b></td> <td> <p>Il credito spetta alle imprese del settore dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>trasporto di persone su strada</b> resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.lgs. 422/1997;</li> <li>◆ di <b>trasporto di persone su strada</b> resi come "noleggio di autobus con conducente"<sup>32</sup></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;"><b>Ammontare</b></td> <td> <p>Il credito spetta nella misura massima del <b>12%</b> della spesa sostenuta nel <b>II semestre 2022</b>, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 15 milioni), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Le istanze</b> per il riconoscimento del contributo potranno essere presentate esclusivamente <b>sulla piattaforma</b> a partire dalle ore 15:00 del giorno <b>14 settembre 2023</b> e fino alle ore 23:59 del giorno <b>4 ottobre 2023</b>.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #d9e1f2; text-align: center; margin-right: 10px;"> <p><b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p> </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #d9e1f2; text-align: center; margin-left: 10px;"> <p><b>Dalle ore 15:00 del 14.09.2023 alle ore 23:59 del 04.10.2023</b></p> </div> </div>	CREDITO D'IMPOSTA		<b>Beneficiari</b>	<p>Il credito spetta alle imprese del settore dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>trasporto di persone su strada</b> resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.lgs. 422/1997;</li> <li>◆ di <b>trasporto di persone su strada</b> resi come "noleggio di autobus con conducente"<sup>32</sup></li> </ul>	<b>Ammontare</b>	<p>Il credito spetta nella misura massima del <b>12%</b> della spesa sostenuta nel <b>II semestre 2022</b>, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 15 milioni), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto</p>
CREDITO D'IMPOSTA							
<b>Beneficiari</b>	<p>Il credito spetta alle imprese del settore dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>trasporto di persone su strada</b> resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.lgs. 422/1997;</li> <li>◆ di <b>trasporto di persone su strada</b> resi come "noleggio di autobus con conducente"<sup>32</sup></li> </ul>						
<b>Ammontare</b>	<p>Il credito spetta nella misura massima del <b>12%</b> della spesa sostenuta nel <b>II semestre 2022</b>, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 15 milioni), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto</p>						

<sup>31</sup> Decreto direttoriale 196 del 8/08/23.

<sup>32</sup> Ai sensi della Legge 218/2003.

	<p><b>I files da allegare all'istanza</b> devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta e sono così costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>File fatture</b> (una riga per ogni fattura indicata)  <a href="#">Fatture esempio 15 mil.xlsx</a>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificativo SDI fattura;</li> <li>✓ Tipo fattura (CARB/NO CARB);</li> <li>✓ Importo complessivo della fattura al lordo dell'IVA;</li> <li>✓ Importo a rimborso al lordo dell'IVA (quota parte dell'importo fatturato e utilizzato per veicoli di categoria Euro V o superiore)</li> </ul> </li> <li>◆ <b>File targhe</b> (una riga per ogni targa a cui si riferisce la fattura)  <a href="#">Targhe esempio 15 mil.xlsx</a>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificativo SDI fattura;</li> <li>✓ Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio acquistato con la fattura indicata;</li> <li>✓ Contratto di noleggio: NO;</li> <li>✓ Codice paese automezzo: IT</li> </ul> </li> </ul> <p>I <b>due files</b> sopra allegati, dovranno essere <b>utilizzati, a titolo di esempio, per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato.</b></p> <p>I due files, prima di essere caricati nella piattaforma, dovranno essere <b>salvati nel formato CSV (delimitato da separatore di elenco) (*.csv).</b></p> <p>Per approfondire consulta <a href="#">il comunicato</a>.</p>
<p><b>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</b></p>	<p>Il Mit<sup>33</sup>, acquisiti i dati dall'Agenzia delle Dogane, <b>verifica</b> sul <b>RNA</b><sup>34</sup> l'<b>importo concedibile</b> alla <b>singola impresa</b> beneficiaria nei predetti <b>limiti</b>.</p> <p>Successivamente all'esito delle predette verifiche, il Mit emana un <b>Decreto di concessione</b> provvedendo a <b>registrare nel RNA l'aiuto concesso alla singola impresa.</b></p> <p>Infine, per il tramite dell'Agenzia delle Dogane, il Mit trasmette all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>elenco delle imprese beneficiarie</b> dei bonus, e</li> <li>◆ l'<b>importo del credito d'imposta concesso.</b></li> </ul> <p>Con analoghe <b>modalità</b> sono <b>comunicate</b> le eventuali <b>variazioni</b> o <b>revoche</b>, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.</p> <p> Il credito d'imposta verrà <b>assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, senza che si tratti di un "click day"</b>, in quanto l'erogazione avverrà nei limiti delle risorse disponibili (come sopraesposte), con <b>riproporzionamento</b> dell'importo nel caso le <b>domande</b></p>

<sup>33</sup> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>34</sup> Registro Nazionale Aiuti di Stato.

	<b>eccedano</b> queste ultime.
<b>UTILIZZO E CARATTERISTICHE DEL CREDITO</b>	Il credito in esame:
	<p>è utilizzato esclusivamente in <b>compensazione senza</b> che si applichino i <b>limiti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>€ 2 milioni</b> di <b>crediti compensabili annualmente</b><sup>35</sup>, e</li> <li>◆ di <b>€ 250.000</b> per i <b>crediti</b> da indicare nel <b>quadro RW</b><sup>36</sup></li> </ul>
	<p><b>non è tassato</b> ai fini del <b>reddito d'impresa</b> e dell'<b>Irap</b> e <b>non rileva</b> ai fini del <b>rapporto di deducibilità</b> degli <b>interessi passivi</b> e delle <b>spese generali</b><sup>37</sup></p> <p><b>è cumulabile con altre agevolazioni</b> che abbiano ad oggetto gli <b>stessi costi</b><sup>38</sup> purché tale <b>cumulo</b> (considerata anche la non imponibilità ai fini dei redditi e dell'IRAP) <b>non porti al superamento</b> del <b>costo sostenuto</b></p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>35</sup> Legge 388/2000.

<sup>36</sup> Legge 244/2007.

<sup>37</sup> cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

<sup>38</sup> ad esempio il citato bonus cd. "caro gasolio".

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E "INFLUENCER"**

Di seguito si analizza il **trattamento fiscale** della **cessione del diritto d'autore**, con focus sulla tassazione degli **"influencer"**, ovvero coloro che tramite le **piattaforme digitali**, offrono **sponsorizzazioni** a brand e prodotti dietro un compenso (talvolta anche molto elevato).

<b>TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E "INFLUENCER"</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>contratto di cessione dei diritti d'autore</b>, a favore dell'autore stesso, è considerato <b>lavoro autonomo occasionale</b>. Diversamente, <b>ai fini IVA, non è considerata una prestazione di servizi imponibile</b>.</p> <p>Con riferimento agli <b>"influencer"</b>, personaggi che tramite le piattaforme digitali offrono sponsorizzazioni a brand e prodotti dietro un compenso, sono sorti diversi <b>dubbi sotto il profilo fiscale</b> e, in particolare, in merito alla <b>qualificazione del reddito conseguito</b>.</p>
<b>DEFINIZIONE DIRITTO D'AUTORE</b>	<p>Il <b>diritto d'autore</b><sup>39</sup> sorge dalla <b>creazione dell'opera</b>, quale particolare espressione del <b>lavoro intellettuale</b>: l'autore ha il <b>diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente</b> in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.</p> <p>L'autore, anche dopo la cessione dei diritti, può <b>rivendicare la paternità dell'opera</b> e può <b>opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione</b> dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.</p> <p><b>Ai fini IVA la cessione dei diritti d'autore effettuata dagli autori</b> (o loro eredi e legatari) <b>non è considerata una prestazione di servizi</b> e, pertanto, è <b>esclusa da IVA</b><sup>40</sup>: in tal caso è sufficiente l'<b>emissione di una ricevuta</b>, quale giustificativo dell'operazione.</p> <p>Costituiscono, invece, <b>normali prestazioni di servizi</b>, quando effettuate dietro corrispettivo, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, <b>effettuate da soggetti diversi dagli autori</b> (o loro eredi e legatari)<sup>41</sup>.</p>
<b>REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<p><b>Ai fini reddituali</b> sono considerati <b>redditi di lavoro autonomo</b><sup>42</sup> i redditi <b>derivanti dall'utilizzazione economica</b>, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali.</p>

<sup>39</sup> così come definito dal Codice Civile.

<sup>40</sup> ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a) del D.P.R. 633/1972.

<sup>41</sup> ex art. 3, comma 2, numero 2) del D.P.R. 633/1972.

<sup>42</sup> ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir.

All'atto del pagamento del corrispettivo è applicata una **ritenuta d'acconto del 20%**, sulla parte imponibile dei redditi di lavoro autonomo derivante dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore dell'opera, **quando tali redditi non sono conseguiti nell'esercizio di impresa**<sup>43</sup>.



La ritenuta operata è versata dal committente **entro il 16 del mese successivo** con il modello F24, indicando nella sezione Erario, il **codice tributo 1040**.

I **redditi derivanti da tale cessione** sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura **percepiti nel periodo di imposta**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, **imponibili ai fini Irpef con le seguenti riduzioni**:

- ◆ **del 25% a titolo di deduzione forfettaria** delle spese, ovvero
- ◆ **del 40%** se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età **inferiore a 35 anni**.

Il **reddito derivante dalla cessione del diritto d'autore** è indicato nella dichiarazione dei redditi del percettore delle somme, **applicando il principio di cassa**, ossia con riferimento al periodo in cui sono stati incassati i compensi (non al momento della stipula del contratto). Il compenso andrà riportato, alternativamente:

- ◆ **nel modello Redditi Persone Fisiche 2023, fascicolo 2**, nella **sezione III del quadro RL** dedicato agli altri redditi di lavoro autonomo per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda, determinata nel **quadro RN**;
- ◆ **nel modello 730 2023, nel quadro D** dedicato agli altri redditi.

#### Esempio

Si ipotizzi la cessione di diritti d'autore nella misura di **1.000 euro**. La ritenuta d'acconto subita è pari a 150 euro, determinata in questo modo:


- ◆  $(1.000 * 75\%) = 750$  euro base imponibile
- ◆  $(750 * 20\%) = 150$  euro ritenuta d'acconto

Il compenso netto percepito è di **850 euro**, ovvero **(1.000 – 150 euro)**. In questo caso la ricevuta per cessione di diritti d'autore dovrà essere compilata in questo modo:

cessione diritti d'autore		1.000,00 €
<hr/>		
Base imp. Ritenuta	<b>75%</b>	750,00 €
<hr/>		
Importo Ritenuta	<b>20%</b>	150,00 €
<hr/>		
Subtotale:		<u>850,00 €</u>
Bolli:		<u>2,00 €</u>
Totale:		<u>852,00 €</u>


Operazione esclusa iva ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 633/1972 (marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a € 77,47)

<sup>43</sup> art. 25, comma 1 del D.P.R. 600/1973.

	<p>Il <b>lavoratore autonomo</b>, che <b>utilizza le sue competenze professionali</b> e la sua struttura economica per produrre opere dell'ingegno, segue il <b>principio di attrazione</b>, secondo il quale il <b>compenso concorre a formare il reddito professionale</b>.</p> <p>Se invece, il reddito derivante dal diritto d'autore viene <b>percepito da soggetti terzi</b>, invece che dagli autori (eredi, legatari dell'autore o da soggetti che hanno acquistato i diritti) il corrispettivo <b>rientra</b> nel novero dei <b>redditi diversi</b><sup>44</sup> che beneficiano di una <b>riduzione del 25%</b> se acquistati a titolo oneroso.</p>				
<p><b>INFLUENCER E CONTRATTO DI "ENDORSEMENT"</b></p>	<p>Analizziamo ora nello specifico, <b>l'attività e i profili fiscali dei c.d. "Influencer"</b>.</p> <p><b>Dal punto di vista civilistico</b>, l'attività degli influencer è generalmente caratterizzata dalla <b>stipula</b> di uno o più <b>contratti tra influencer e società/brand</b> di cui si promuove il prodotto, anche per il tramite di agenzie di marketing specializzate.</p> <p>In forza di tali accordi o contratti con l'azienda sponsor, c.d. "<b>endorsement</b>", l'influencer assume <b>l'obbligo di pubblicizzare i prodotti</b> di un determinato brand tramite la <b>pubblicazione di foto, video o post</b> sui propri <b>social network / blog o sito internet</b>, dietro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>pagamento</b> di un <b>corrispettivo</b>, oppure</li> <li>◆ la <b>consegna di omaggi/prodotti</b> da parte dell'azienda proprietaria del marchio.</li> </ul> <p> Tale <b>rapporto contrattuale</b>, in quanto <b>nuovo ed unico nel suo genere</b>, non è disciplinato dalla legge: per questo motivo rientra nell'alveo dei <b>contratti atipici</b><sup>45</sup>, <b>lasciando</b> alle parti il compito di valutare il contenuto dell'accordo bilanciando nel caso concreto gli interessi in gioco e tenendo conto delle specifiche esigenze.</p> <p>Ciò nonostante, è possibile individuare <b>un breve vademecum</b> degli <b>elementi essenziali</b> da considerare per la stipula del <b>contratto di "endorsement"</b> tra azienda ed influencer. Lo stesso, infatti, dovrà necessariamente indicare i seguenti elementi:</p> <table border="1" data-bbox="443 1630 1409 1957"> <thead> <tr> <th><b>CONTENUTO CONTRATTO DI "ENDORSEMENT"</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Dati delle parti</b></td> </tr> <tr> <td><b>Oggetto</b> della sponsorizzazione</td> </tr> <tr> <td><b>Obblighi</b> a cui si vincola l'influencer, quindi tipologia di video o di contenuti da sponsorizzazione, scadenze da rispettare, previsione di un'eventuale approvazione preventiva del materiale da parte del brand sponsor, quali canali social saranno coinvolti e con frequenza di pubblicazione, eccetera</td> </tr> </tbody> </table>	<b>CONTENUTO CONTRATTO DI "ENDORSEMENT"</b>	<b>Dati delle parti</b>	<b>Oggetto</b> della sponsorizzazione	<b>Obblighi</b> a cui si vincola l'influencer, quindi tipologia di video o di contenuti da sponsorizzazione, scadenze da rispettare, previsione di un'eventuale approvazione preventiva del materiale da parte del brand sponsor, quali canali social saranno coinvolti e con frequenza di pubblicazione, eccetera
<b>CONTENUTO CONTRATTO DI "ENDORSEMENT"</b>					
<b>Dati delle parti</b>					
<b>Oggetto</b> della sponsorizzazione					
<b>Obblighi</b> a cui si vincola l'influencer, quindi tipologia di video o di contenuti da sponsorizzazione, scadenze da rispettare, previsione di un'eventuale approvazione preventiva del materiale da parte del brand sponsor, quali canali social saranno coinvolti e con frequenza di pubblicazione, eccetera					

<sup>44</sup> di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Tuir.

<sup>45</sup> art. 1322 del codice civile.

	<table border="1" data-bbox="443 197 1410 501"> <tr> <td><b>Corrispettivo</b> pattuito e modalità di erogazione (in denaro o in beni e servizi)</td> </tr> <tr> <td><b>Periodo</b> di conservazione del contenuto (video/post) creato</td> </tr> <tr> <td><b>Casi di risoluzione contrattuale per inadempimento</b><sup>46</sup> delle parti (tipicamente le indicazioni fornite dal brand per i contenuti)</td> </tr> <tr> <td><b>Obbligo di risarcimento</b> dei <b>danni patrimoniali</b><sup>47</sup> e <b>non patrimoniali</b><sup>48</sup> (ad esempio danno d'immagine) subiti dall'azienda.</td> </tr> </table> <p>I contenuti digitali realizzati dai <b>content creator</b>, considerati come <b>opere dell'ingegno</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ risultano <b>tutelati dalla legge sul diritto d'autore</b>;</li> <li>◆ <b>non possono quindi essere arbitrariamente utilizzati</b>, condivisi, modificati o distribuiti dallo sponsor:       <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>senza</b> che l'autore abbia dato una <b>preventiva autorizzazione</b>, o</li> <li>✓ <b>senza</b> che vi sia una <b>esplicita attribuzione di paternità</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>La <b>possibilità di trasferimento a terzi</b> è consentita, inoltre, soltanto per i <b>diritti patrimoniali</b> (pubblicazione, riproduzione, comunicazione, diffusione etc.). Diversamente, i <b>diritti morali</b> che scaturiscono a seguito della realizzazione dell'opera sono <b>intrasferibili</b>.</p> <p> Dovrà essere prestata attenzione, inoltre, all'inserimento o meno di una <b>"clausola di esclusiva"</b> che vincoli l'influencer a non accettare collaborazioni con altri competitors.</p> <p>L'influencer dovrà poi in ogni caso attenersi agli obblighi<sup>49</sup> che gli impongono di rispettare le regole di <b>chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni promozionali</b>.</p> <p>Nel contenuto connesso ad un contratto di endorsement, pertanto, l'<b>attività pubblicitaria</b> deve essere <b>riconoscibile come tale</b>, inserendo le opportune discipline – ad esempio #postsponsorizzato; #adv #sponsoredby eccetera – pena la configurazione di una forma di <b>pubblicità occulta sanzionabile</b><sup>50</sup>.</p>	<b>Corrispettivo</b> pattuito e modalità di erogazione (in denaro o in beni e servizi)	<b>Periodo</b> di conservazione del contenuto (video/post) creato	<b>Casi di risoluzione contrattuale per inadempimento</b> <sup>46</sup> delle parti (tipicamente le indicazioni fornite dal brand per i contenuti)	<b>Obbligo di risarcimento</b> dei <b>danni patrimoniali</b> <sup>47</sup> e <b>non patrimoniali</b> <sup>48</sup> (ad esempio danno d'immagine) subiti dall'azienda.
<b>Corrispettivo</b> pattuito e modalità di erogazione (in denaro o in beni e servizi)					
<b>Periodo</b> di conservazione del contenuto (video/post) creato					
<b>Casi di risoluzione contrattuale per inadempimento</b> <sup>46</sup> delle parti (tipicamente le indicazioni fornite dal brand per i contenuti)					
<b>Obbligo di risarcimento</b> dei <b>danni patrimoniali</b> <sup>47</sup> e <b>non patrimoniali</b> <sup>48</sup> (ad esempio danno d'immagine) subiti dall'azienda.					
<p><b>OBBLIGO DI APERTURA DELLA PARTITA IVA</b></p>	<p>Nel valutare l'obbligatorietà o meno dell'<b>obbligo di apertura della partita IVA</b> è necessario verificare se l'attività è esercitata <b>in modo abituale oppure occasionale</b>.</p> <p>In sostanza, l'elemento dell'<b>abitualità</b>, abbinato a quello della <b>professionalità</b>, delimita un'attività caratterizzata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ripetitività</b>;</li> <li>◆ <b>regolarità</b>;</li> <li>◆ <b>stabilità</b> e</li> </ul>				

<sup>46</sup> art. 1218 del codice civile.

<sup>47</sup> art. 1218 del codice civile.

<sup>48</sup> art. 1223 del codice civile.

<sup>49</sup> di cui all'art. 7 cod. Autodisciplina Comunicazione commerciale.

<sup>50</sup> art. 22 e 23 del Codice del Consumo.



- ◆ **sistematicità,**  
dei **comportamenti.**


In tal caso si rende quindi **necessario** procedere all'**apertura della partita IVA** utilizzando il **codice ATECO 73.11.02 - "Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari"**, di norma il più diffuso per l'attività di influencer ovvero, a seconda dell'attività in concreto esercitata dal contribuente, uno dei seguenti **codici ATECO**:

ATECO	DESCRIZIONE
<b>73.11.01</b>	Ideazione di campagne pubblicitarie
<b>74.90.99</b>	Altre attività di consulenza nca
<b>62.02.00</b>	Consulenza nel settore delle tecnologie informatiche



Di converso, **la locuzione "occasionale"**, riferito alle attività commerciali e di lavoro autonomo<sup>51</sup>, si concretizza nei caratteri della **contingenza**, della **eventualità** e della **secondarietà**<sup>52</sup>.

In presenza di tali elementi, verosimilmente rinvenibili in fase di aspiranti influencer alle prime armi in fase di avvio dell'attività con ancora un sistema di sponsorizzazioni non ancora avviato e/o strutturato, sarà possibile **non aprire la posizione Iva operando** come prestazione occasionale soggetta a **ritenuta**.



La trattazione che segue si concentra sul caso degli **"Influencer" tenuti ad apertura della partita IVA** in quanto fattispecie caratterizzate dalle maggiori criticità e conseguenze ai fini fiscali.

#### TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

I **compensi percepiti** dagli influencer possono rientrare nella categoria:

- ◆ dei **redditi di lavoro autonomo**, oppure
- ◆ in quella dei **redditi di impresa**.

Tale ultima circostanza ricorre nel caso in cui gli stessi derivino dall'esercizio per **professione abituale, ancorché non esclusiva**<sup>53</sup>.

Rientrano in tale categoria anche i **redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa** dirette alla prestazione di servizi<sup>54</sup>.



In sintesi, dunque, **se l'attività non è organizzata in forma d'impresa** –

<sup>51</sup> previste dall'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.

<sup>52</sup> Cassazione n. 1052 del 20.06.1988.

<sup>53</sup> Attività indicate nell'art. 2195 c.c. e delle attività indicate alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR (ad esempio allevamento animali e coltivazione) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

<sup>54</sup> Esclusi dall'elenco di cui all'art. 2195 del codice civile.

con un cospicuo investimento di capitali – i **compensi percepiti** dagli influencer sono in linea di principio riconducibili tra i **redditi di lavoro autonomo**<sup>55</sup>.

Il **regime “naturale”** applicabile ai compensi sarà quindi:

- ◆ quello **forfettario**, in presenza delle relative condizioni;
- ◆ quello **semplificato**, ove si reputi preferibile tale regime ovvero in caso di fuoriuscita obbligatoria dal regime di favore.

La **prima opzione**, nonché il suo mantenimento negli anni successivi, è praticabile in presenza di **determinati requisiti** che possono essere così schematizzati:

REQUISITI DI ACCESSO PERMANENZA	
1	Ricavi/compensi inferiori a 85.000 euro
2	Spese per prestazioni di lavoro < 20.000 euro lordi all'anno
ASSENZA DI UNA DELLE SEGUENTI CAUSE OSTATIVE	
1	Applicazione di regimi speciali IVA e determinazione forfettaria del reddito
2	Residenza fiscale estera
3	Attività esclusiva o prevalente di cessione di fabbricati e/o terreni e vendita di mezzi di trasporto nuovi
4	Partecipazione in società di persone, associazioni e imprese familiari
5	Controllo di Srl che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente
6	Attività svolta prevalentemente nei confronti del datore di lavoro (o datore degli ultimi 2 anni)
7	Redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro
NUOVA CAUSA DI USCITA RETROATTIVA	
1	In caso di ricavi/compensi conseguiti in corso d'anno > 100.000 è prevista l'uscita nel medesimo anno e non dal successivo.

In presenza di tali requisiti, come noto, la tassazione sarà effettuata applicando **l'imposta sostitutiva del 15%** (5% per le nuove attività) sull'ammontare dei **compensi o ricavi conseguiti al netto del coefficiente forfettario** di riferimento e dei soli contributi previdenziali obbligatori.

In **assenza** delle **condizioni** per il **regime forfettario** si dovrà propendere, invece, per quello **“semplificato”** che, diversamente dal precedente, **non prevede l'esenzione dall'IVA**.

I compensi percepiti, pertanto, in quanto assimilabili a **prestazioni di servizi** scontano quindi l'imposta secondo la **misura ordinaria al 22%**.

**Un caso particolare** riguarda poi gli **Youtuber** che, nell'ambito dell'attività di

<sup>55</sup> Di cui agli artt. 53 e 54 del Tuir.

creazione di contenuti originali nell'ambito della nota piattaforma monetizzano mediante **Google Adsense** (meccanismo di remunerazione connesso ai banner pubblicitari pubblicati nel video) ed i cui compensi possono essere assimilati alla cessione di diritto d'autore.

**Ai fini fiscali**, come noto, i diritti di autore vengono classificati come:

- ◆ **redditi di lavoro autonomo** quando sono stati conseguiti direttamente dagli autori;
- ◆ **redditi diversi** quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso;
- ◆ **redditi soggetti a tassazione separata** quando il reddito derivante dalle opere di ingegno viene percepito dall'erede o dal legatario in virtù di presupposti di imposta verificatisi in capo al de cuius.

Sotto il profilo della **tassazione** ciò implica quanto segue:

TASSAZIONE YOUTUBERS		
CATEGORIA DI REDDITO	TASSAZIONE	INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE
<b>Lavoro autonomo</b>	In funzione dell'età dell'autore al momento dell'incasso i compensi beneficiano di un abbattimento a titolo di deduzione forfettaria delle spese in misura pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>25% dell'ammontare;</b></li> <li>◆ <b>40%</b> se l'autore ha meno di 35 anni</li> </ul>	Quadro <b>RL</b> , sezione III, rigo RL 25
<b>Redditi diversi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se acquisiti a titolo oneroso: abbattimento del 25% al pari di quello spettante all'autore;</li> <li>◆ se acquisiti a titolo gratuito: integralmente tassati</li> </ul>	<b>Quadro RL</b> , sezione II-A, rigo RL 13.
<b>Tassazione separata</b>	La determinazione del reddito avviene secondo la disciplina propria della categoria di reddito di appartenenza.	<b>Quadro RM</b> , sezione IV, rigo RM 10.

**PROFILI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

Relativamente ai **compensi** corrisposti ad **un influencer non residente**, nello specifico per una sessione di **photo shooting svolta in Italia**, l'Agenzia delle Entrate<sup>56</sup> ha avuto modo di chiarire che i **correlati diritti di utilizzazione dell'immagine**, pur se non strettamente riconducibili all'attività artistica o professionale, sono comunque **referibili a quest'ultima**, in quanto correlati alla

<sup>56</sup> [risposta a interpello n. 700 del 11.10.2021](#) e [risoluzione n. 255/E del 02.10.2009](#).

fama delle celebrities.

Gli stessi costituiscono pertanto **redditi di lavoro autonomo**<sup>57</sup>.

Atteso che i compensi percepiti dai testimonials/influencer non residenti per le sessioni di photo shooting costituiscono **redditi di lavoro autonomo**, e che gli stessi sono riconducibili ad attività di lavoro autonomo **svolta in Italia** (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), tali compensi sono quindi **territorialmente rilevanti** nel territorio nazionale<sup>58</sup>.

Analogamente, anche i **compensi corrisposti ai testimonials non residenti per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine** – vista la loro qualificazione alla stregua di componenti positivi "aggiuntivi" del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale – devono ritenersi territorialmente rilevanti in Italia.

Anche in tal caso, **ai fini territoriali** deve aversi riguardo al **luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale** alla quale i proventi sono correlati e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a **nulla rilevando il luogo** in cui è **esercitata l'attività di sfruttamento del diritto all'immagine**.

Quanto all'**applicazione della ritenuta** alla fonte sui compensi corrisposti si rileva infine che:

- ◆ sui compensi corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta **a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese;
- ◆ ne sono esclusi i compensi per **prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero** e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti<sup>59</sup>.



Se il soggetto che eroga i compensi è un **soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia**, tuttavia, **non sussiste alcun obbligo di applicazione della ritenuta**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>57</sup> in base all'articolo 54, comma 1-quater, del Tuir.

<sup>58</sup> ex articolo 23, comma 1, lettera d) del Tuir.

<sup>59</sup> art. 25 del D.P.R. 600/1973.

# VOUCHER INNOVATION MANAGER ISCRIZIONE ELENCO MANAGER QUALIFICATI E SOCIETÀ DI CONSULENZA

## INTRODUZIONE

Con il [Decreto Direttoriale dello scorso 29 agosto](#) è stato **prorogato il termine entro il quale è possibile presentare la domanda di iscrizione all'elenco del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIt)** dei soggetti accreditati a fornire alle PMI e alle reti di **impresa** i servizi di **consulenza specialistica ammissibili al voucher innovation manager**<sup>60</sup>.

L'originario **termine** fissato al 5 settembre 2023 è stato **prorogato** dunque **al 5 ottobre 2023**.

Si precisa, inoltre, che i **manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito a novembre 2019**<sup>61</sup>, sono tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili per lo sportello in essere, a **presentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023** ed entro il termine fissato per le ore 17:00 del **5 ottobre 2023**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti di accesso al suddetto elenco.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è** la misura **Voucher innovation manager** e a **chi si rivolge**?
2. **Chi** può iscriversi **all'elenco MIMIt** e **quali** sono le **modalità** e **termini** di presentazione delle **istanze di iscrizione**?
3. **Qual è** la **procedura** da seguire **per l'iscrizione all'elenco MIMIt**?
4. **Qual è** la **procedura** per la **presentazione dell'istanza di iscrizione** all'elenco MIMIt?
5. **Come** viene **definito l'elenco MIMIt**?

---

<sup>60</sup> i cui termini erano stati definiti dal [decreto direttoriale 13 giugno 2023](#), in considerazione dell'esigenza di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione previste dal decreto 7 maggio 2019.

<sup>61</sup> Con il Decreto direttoriale 6 novembre 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi del Decreto Ministeriale 7 maggio 2019.

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. COS'È LA MISURA VOUCHER INNOVATION MANAGER E A CHI SI RIVOLGE?**

**R.1.** La misura Voucher per consulenza in innovazione è l'intervento che, in coerenza con il **Piano nazionale "Impresa 4.0"**, sostiene i **processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale** attraverso l'introduzione in azienda di **figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**, nonché di **ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa**, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

**Possono beneficiare** delle agevolazioni le **imprese operanti su tutto il territorio nazionale** che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:

- ◆ qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
- ◆ non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 "De Minimis";
- ◆ avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- ◆ non essere destinatarie di sanzioni interdittive<sup>62</sup> e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- ◆ non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- ◆ non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

**Possono inoltre beneficiare** del Voucher **anche le reti d'impresa** composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui al decreto 7 maggio 2019<sup>63</sup>.

**Le spese ammissibili** al contributo sono quelle sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete.

Il **manager dell'innovazione qualificato e indipendente** si intende un manager **iscritto nell'apposito elenco costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy** i cui requisiti saranno trattati di seguito.

---

<sup>62</sup> Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>63</sup> Art. 2, comma 2.

## D.2. CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL'ELENCO E QUALI SONO LE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE?

R.2. I soggetti che possono presentare **istanza di iscrizione** all'**elenco MIMiI** sono:

- ◆ **Manager qualificati**<sup>64</sup>;
- ◆ **Società di consulenza**<sup>65</sup>;
- ◆ **i Centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0**<sup>66</sup>;
- ◆ **i Centri di competenza ad alta specializzazione**<sup>67</sup>;
- ◆ **gli Incubatori certificati di start-up innovative**, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese<sup>68</sup>.


Tali soggetti devono **presentare l'istanza di iscrizione** all'elenco MIMiI **esclusivamente tramite la procedura informatica**, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), dalle **ore 10:00 del 22 giugno 2023 alle ore 17:00 del 5 ottobre 2023**.

Nell'ambito della stessa istanza di iscrizione, i soggetti richiedenti dovranno **indicare un indirizzo PEC** quale punto di contatto e **potranno altresì riportare eventuali link a indirizzi web utili** a rappresentare le proprie competenze ed esperienze professionali.

**L'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione**, mediante:

- ◆ CIE
- ◆ CNS o,
- ◆ SPID,

**del manager qualificato** che si iscrive all'elenco per offrire direttamente i servizi manageriali oggetto di agevolazione, **ovvero del legale rappresentante della società di consulenza** come risultante dal Registro delle imprese.



## D.3. QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO MIMiI?

R.3. Sono previste differenti procedure in base ai soggetti che intendono iscriversi all'elenco.

<sup>64</sup> Che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, soddisfano uno dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto 7 maggio 2019.

<sup>65</sup> Che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 4 del medesimo decreto 7 maggio 2019.

<sup>66</sup> Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>67</sup> Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018.

<sup>68</sup> Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.

Per le **società di consulenza** che risultano amministrate da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche e per i **centri di trasferimento tecnologico** in ambito Industria 4.0 e i **centri di competenza** ad alta specializzazione<sup>69</sup> che non siano iscritti al Registro delle imprese, **l'accesso alla procedura** informatica può avvenire **solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante.**

A tale fine, i predetti soggetti che intendano iscriversi all'elenco MIMIt devono **inviare, a partire dalle ore 10:00 del 19 giugno 2023 ed esclusivamente** attraverso posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC: [managerinnovazione@pec.mise.gov.it](mailto:managerinnovazione@pec.mise.gov.it) riportante nell'oggetto "**Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica per l'iscrizione nell'elenco MIMIt**", la relativa **istanza** deve essere **redatta secondo** lo schema del "modulo di richiesta per l'accreditamento alla procedura informatica" di cui [all'allegato n. 1](#) al fine di consentire l'identificazione dello stesso soggetto e del suo legale rappresentante.

**Il Ministero** provvede all'espletamento degli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento **nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.**

Tenuto conto dei tempi necessari per effettuare le verifiche e gli adempimenti tecnici connessi al predetto accreditamento, le relative richieste devono essere trasmesse al Ministero **entro le ore 17:00 del 28 settembre 2023.**

**I manager qualificati** che intendano iscriversi all'elenco MIMIt al fine di offrire in proprio i servizi manageriali, **sono tenuti a presentare**, esclusivamente tramite la procedura informatica, **l'istanza di iscrizione** al predetto elenco, redatta secondo lo schema del modulo di domanda di cui [all'allegato n. 2.](#)

**I manager qualificati** sono tenuti a **dichiarare:**

#### OBBLIGO DICHIARATIVI DEI MANAGER QUALIFICATI

il **possesso di almeno uno dei seguenti requisiti** di accesso:

- ◆ essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
- ◆ essere accreditate negli elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto;
- ◆ dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05- Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
- ◆ master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui al punto precedente nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti specificatamente individuati<sup>70</sup>;

<sup>69</sup> Di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2019, n. 152.

<sup>70</sup> "[...] a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyberfisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura



- ◆ laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui al punto tre, nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti specificatamente individuati come al punto precedente;
- ◆ svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti specificatamente individuati come al punto precedente.

**specializzazione** in uno o più ambiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019<sup>71</sup>

**le regioni del territorio nazionale** ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica

che **le prestazioni connesse all'incarico manageriale**, oggetto delle agevolazioni vengono svolte in proprio

**Le Società di consulenza** che intendano iscriversi all'elenco MIMIt al fine di offrire i servizi manageriali oggetto del contributo<sup>72</sup>, sono tenute a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, **l'istanza di iscrizione** al predetto elenco, **redatta secondo lo schema del modulo di domanda di cui [all'allegato n. 3](#)**.

A tal fine, le società di consulenza sono tenute a **dichiarare**:

#### OBBLIGO DICHIARATIVI DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA

il possesso dei **seguenti requisiti**:

- ◆ avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- ◆ essere costituite nella forma di società di capitali;
- ◆ non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- ◆ non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- ◆ aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate in uno dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto;

additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation[...] a) l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa; b) l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond." **articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019.**

<sup>71</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>72</sup> Di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019.**

Ricordiamo che possono presentare domanda di iscrizione all'elenco:

- ◆ i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0<sup>73</sup>, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione<sup>74</sup>;
- ◆ gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese<sup>75</sup>.

i **nominativi dei manager qualificati**, entro la misura massima di dieci soggetti, individuati, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019. Per ciascuno di tali soggetti, inoltre, la società di consulenza dichiara il possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, mediante la compilazione di una apposita sezione del suddetto modulo di domanda.

**In fase di compilazione dell'istanza di iscrizione da parte delle società di consulenza**, la procedura informatica effettua, in **via preliminare, controlli sui dati acquisiti** in modalità telematica dal Registro delle imprese. In particolare:

- ◆ con riferimento alle società di consulenza, **i predetti controlli riguardano**:
  - ✓ l'effettivo svolgimento di attività riferibili ai settori della consulenza;
  - ✓ avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  - ✓ essere costituite nella forma di società di capitali;
  - ✓ non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - ✓ l'avvenuta costituzione della società da almeno 24 mesi.
- ◆ con riferimento agli incubatori certificati di start-up innovative individuati, la procedura informatica verifica l'effettiva iscrizione alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese.



Ai fini della **corretta compilazione della domanda**, i soggetti richiedenti sono tenuti, pertanto, a **verificare i dati presenti sul Registro delle imprese** e, nel caso in cui le informazioni ivi presenti non risultino aggiornate, ad effettuare le necessarie rettifiche presso il medesimo Registro. Resta fermo che, **in caso di esito negativo dei predetti controlli**, la **procedura informatica non consente il completamento dell'iter** di presentazione dell'istanza di iscrizione.

#### **D.4. QUAL È LA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO MIMIt?**

**R.4.** Ai fini dell'accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 devono essere in possesso della seguente strumentazione:


<sup>73</sup> Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>74</sup> Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018.

<sup>75</sup> Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

- ◆ casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- ◆ firma digitale;
- ◆ CIE o CNS ovvero SPID associati al manager qualificato o al legale rappresentante della società di consulenza come risultante dal Registro delle imprese.

L'iter di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 è articolato nelle seguenti fasi:



**A conferma del buon esito** delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica **rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt.**

Sono, in ogni caso, **irricevibili le istanze** di iscrizione **trasmesse tramite canali diversi** dalla procedura informatica.

**Ciascun soggetto può trasmettere una sola domanda di iscrizione** all'elenco MIMIt. **Nel caso in cui** per uno stesso soggetto **risultino trasmesse più istanze di iscrizione al predetto elenco, verrà presa in considerazione l'ultima domanda acquisita in ordine cronologico** entro i termini di apertura dello sportello.

Nel **caso in cui lo stesso manager** qualificato che abbia trasmesso istanza di iscrizione per operare in proprio, **risulti essere iscritto anche da una società di consulenza, sarà presa in**

**considerazione, ai fini della formazione dell'elenco MIMIt, esclusivamente l'istanza d'iscrizione avanzata secondo la procedura di manager qualificato operante in proprio.**

#### **D.5. COME VIENE DEFINITO L'ELENCO MIMIt?**

**R.5.** Decorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione, **il Ministero provvede a definire l'elenco MIMIt sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate.**

L'elenco è reso **consultabile per non più di 40 giorni** attraverso la sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)) esclusivamente ai soggetti che intendono presentare istanza di accesso alle agevolazioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019.

L'elenco rende disponibili le informazioni relative al:

- ◆ codice identificativo della domanda di iscrizione,
- ◆ al nome e cognome del manager qualificato ovvero,
- ◆ alla denominazione della società di consulenza e,
- ◆ al numero di partita IVA,
- ◆ all'indirizzo PEC indicato dal richiedente quale punto di contatto,
- ◆ all'eventuale iscrizione del soggetto in altri elenchi dei manager dell'innovazione,
- ◆ all'esperienza professionale e alla specializzazione maturate,
- ◆ al Comune sede legale o amministrativa o (eventuale) sede effettiva,
- ◆ alle aree geografiche in cui il soggetto è disponibile a svolgere gli incarichi consulenziali nonché,
- ◆ eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le competenze dichiarate.

**Con riferimento alle società di consulenza**, nell'elenco è altresì riportato:

- ◆ il numero di manager qualificati individuati dalle stesse, al fine dello svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

**L'elenco MIMIt, nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero, può essere consultato esclusivamente dai soggetti che intendono presentare istanza di accesso alle agevolazioni** di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2021 e che, a tal fine, hanno effettuato l'accesso allo sportello informatizzato che sarà reso disponibile nell'ambito del procedimento agevolativo.

**Successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, l'elenco MIMIt è consultabile, per non più di 24 mesi esclusivamente dai soggetti che sono risultati beneficiari delle agevolazioni a valere sul medesimo sportello 2021.** I dati e le informazioni contenuti nell'elenco MIMIt sono utilizzabili dai suddetti soggetti solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, previa espressa assunzione di responsabilità.

**L'accesso all'elenco MIMIt**, sia nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero che successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione

delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, **avviene previa autenticazione del legale rappresentante del soggetto che intende presentare istanza di accesso alle agevolazioni o del delegato per conto del soggetto istante**, secondo le procedure previste per l'accesso allo sportello informatizzato dedicato alle imprese per l'accoglienza delle domande di agevolazione e di erogazione.

Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione dell'istanza, il manager qualificato e la società di consulenza possono richiedere l'aggiornamento delle informazioni inserite nell'istanza di iscrizione, nonché la cancellazione del proprio profilo dall'elenco, accedendo all'apposita funzionalità raggiungibile dalla sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)). Le predette modifiche sono immediatamente effettive e non sono oggetto di una approvazione preventiva da parte del Ministero.

Ciascun manager qualificato, iscritto nell'elenco MIMIt per operare in proprio ovvero attraverso una società di consulenza, può assumere, con riferimento alla procedura posta a valere sulle risorse disponibili per l'annualità 2021, un solo contratto di consulenza.

PRASSI DELLA SETTIMANA

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** del **mese di SETTEMBRE**, dalla **n. 425** del 08.09.2023 alla **n. 428** del 12.09.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agazia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE](#)

---

**LO SCADENZARIO DAL 15.09.2023 AL 29.09.2023**

Venerdì 15 settembre 2023

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 settembre 2023

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Venerdì 15 settembre 2023

Entro tale data **il sostituto d'imposta:**

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3

per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto.**

---

Venerdì **15 settembre 2023**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato:**

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto.**
- ◆ **Verifica** la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 16 luglio al 31 agosto.**
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto.**

---

Venerdì **15 settembre 2023**

Entro tale data **i contribuenti:**

- ◆ **Ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.**

---

Lunedì **18 settembre 2023**

**I contribuenti Titolari di partita Iva** nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone** e degli enti ad esse equiparati e dell'**Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono **versare la 4° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%:**

- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,**
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo



16/03/2023 - 30/06/2023.

**Per coloro** invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Per i **soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- della **3° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,62%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento** entro il **20 luglio 2023**,
- della **3° rata** calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio 2023**.

---

**Lunedì 18 settembre 2023**

**I soggetti IRES**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono effettuare il **versamento della 4° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**:

- ◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023- 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della **3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Per **i soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,62%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ◆ della **3° rata** calcolata **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di agosto** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso

Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**, con:

- ◆ **F24EP (codice tributo 620E)**
- ◆ **e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).**

Invece, **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

- ◆ **621E (per l'F24Ep) e**
  - ◆ **6041 (per l'F24 "ordinario").**
- 

Lunedì **18 settembre 2023**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

---

Lunedì **18 settembre 2023**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale,

---

e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **7° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata **1,98%**), tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **agosto 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

**I sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **agosto 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000**, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

**I soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la **ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **agosto 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

---

Lunedì **18 settembre 2023**

**I Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno**

---

**operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Mercoledì **20 settembre 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati di dettaglio relativi al **canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

Mercoledì **20 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per l'invio della **Comunicazione** all'Agenzia delle Entrate della **cessione dei crediti** maturati dalle imprese per le **spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022**.

---

Lunedì **25 settembre 2023**

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di agosto 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

---

Giovedì **28 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in **formato cartaceo**, della dichiarazione dei redditi modello "**Redditi PF 2023**", e della busta contenente la **scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi**, che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2023" entro il 30 giugno 2023.

Dovrà essere **presentata presso gli uffici postali, ed**

---

**effettuare anche il contestuale versamento**, mediante modello F24, della **sanzione** per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, **utilizzando il codice Tributo: 8911** - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)